

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N 34/CDN (2007/2008)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia, dall'avv. Antonio Valori, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 29 febbraio 2008 e ha assunto la seguente decisione:

“”

**(166) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CELLINO (Presidente del consiglio di amministrazione Cagliari Calcio SpA) PER VIOLAZIONE ART. 27 COMMA 2 DELLO STATUTO DELLA FIGC (OGGI ART. 30) NONCHE' ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA' CAGLIARI CALCIO SpA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI ART. 4 COMMA 1) (nota n. 2218/397pf06-07/SP/en del 21.1.2008)**

### Il procedimento

Con provvedimento del 21 gennaio 2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Massimo Cellino, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Soc. Cagliari Calcio S.p.A., per rispondere della violazione dell'art. 27 comma 2 (oggi art. 30), dello Statuto della FIGC, per aver violato l'obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di Giustizia sportiva e soggetti delegati della FIGC nonché della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, nonché la Società Cagliari Calcio S.p.A. per rispondere della violazione di cui all'art. 2, comma 4 del C.G.S., oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1 del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta per i comportamenti ascritti al proprio Presidente.

Nell'atto di deferimento veniva evidenziato che la Soc. Cagliari Calcio S.p.A., in persona del Signor Massimo Cellino, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e lo stesso Massimo Cellino personalmente, nel corso del 2007 avrebbero presentato, dinanzi alla Procura della Repubblica di Oristano, nei confronti del Signor Gianluca Grassadonia, all'epoca dei fatti calciatore tesserato nel campionato di serie C1, una querela per diffamazione a mezzo stampa aggravata ex art. 595, commi 2 e 3 cod. pen., quale autore delle dichiarazioni apparse su un articolo lanciato il 7 febbraio 2007 dall'Agenzia di Stampa G.R.T., in difetto di preventiva autorizzazione federale.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si fa presente che la querela in questione ha rappresentato un atto inevitabile, spontaneo, *“che doveva necessariamente ad immediatamente essere esperito”* per ristabilire serenità nell'ambiente e nella tifoseria, turbati dalle dichiarazioni del Grassadonia, e si deduce la supremazia, indipendenza ed estraneità della giurisdizione penale rispetto al cd. vincolo di giustizia sportiva, sia nel merito che sotto il profilo processuale. Invero, di fronte a tale interesse pubblico superiore non avrebbe senso la distinzione che si trae nell'atto di deferimento, *“dal momento che la perseguibilità d'ufficio o la querela di parte sono solo due modi diversi, comunque finalizzati alla obbligatorietà della punizione del reato”*. A ciò si aggiunga l'erroneità

dell'impostazione del deferimento improntata sulla considerazione della fattispecie come *“un mero contenzioso di tipo civilistico – privatistico, relativo a diritti disponibili”*, laddove la vicenda avrebbe *“una connotazione eminentemente pubblicistica superiore od estranea al diritto sportivo”*. Infine, si richiama l'attenzione su procedimenti giurisprudenziali relativi ai rapporti tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria.

Per questi motivi si chiede, previa declaratoria della mancanza dei presupposti di fatto e di diritto e stante, comunque, l'infondatezza del deferimento, il proscioglimento dei deferiti.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la loro condanna alla sanzione di un anno di inibizione ed € 10.000,00 di ammenda per Massimo Cellino e di 3 punti di penalizzazione ed € 20.000,00 di ammenda per la Società Cagliari Calcio SpA.

Per i deferiti è comparso il difensore, il quale si è riportato al contenuto della memoria difensiva e delle conclusioni in essa rassegnate.

### **I motivi della decisione**

Preliminarmente occorre escludere l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 1 CGS quale norma a carattere generale, in presenza di una norma speciale quale l'art. 27, comma 2, (oggi 30) dello Statuto della FIGC.

Nel merito la Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, ritiene provata la responsabilità di Massimo Cellino e della società Cagliari Calcio SpA, il quale ha adito l'Autorità Giudiziaria ordinaria (nel caso di specie quella penale) in assenza di autorizzazione da parte del Consiglio Federale e, pertanto, in evidente violazione della clausola compromissoria.

Nessuna rilevanza può essere attribuita agli assunti difensivi richiamati in narrativa laddove si consideri che: la clausola compromissoria non distingue tra diritti soggettivi e interessi legittimi o pubblici, sottoponendo ad autorizzazione il ricorso a qualsiasi “giurisdizione statale”; la necessità di premunirsi di autorizzazione non avrebbe leso in alcun modo i diritti dei soggetti offesi dalle dichiarazioni del Grassadonia, in quanto essi avrebbero potuto inoltrare, nell'immediatezza dei fatti, la richiesta di autorizzazione esplicitando eventualmente l'urgenza di una tempestiva risposta, stante il termine di 3 mesi, oltre il quale la presentazione della querela è tardiva; negli atti d'indagine non vi è traccia né dell'autorizzazione, né della sua richiesta; l'operatività della clausola compromissoria non impedisce al tesserato l'esercizio dei propri diritti costituzionalmente garantiti, ma comporta, in caso di sua violazione, esclusivamente la sottoposizione ad un procedimento disciplinare; non vi è alcun contrasto tra l'autonomia dell'ordinamento sportivo e la giurisdizione ordinaria, laddove spetta a quest'ultima accertare o meno la sussistenza dell'ipotesi di reato denunciato, mentre spetta al primo la regolamentazione dei rapporti interni tra i propri tesserati. Sennonché, nel caso di specie, i fatti oggetto delle querele sporte da Massimo Cellino e dalla società Cagliari Calcio SpA poiché rientravano nell'ambito della competenza degli Organi di Giustizia Sportiva – trattandosi di presunti rapporti tra una parte della tifoseria e la società Cagliari Calcio SpA, nonché le modalità di analisi dirette ad accertare l'uso di sostanze dopanti da parte di un calciatore della società – avrebbero dovuto indurre, da un lato, a sporgere denuncia agli organi inquirenti designati dallo Statuto Federale della FIGC e, dall'altro, a richiedere l'autorizzazione a presentare la querela alla competente Autorità Giudiziaria ordinaria.

Poiché tale condotta integra la violazione degli artt. 27, comma 2 e 4, dello Statuto Federale (oggi art. 30), deve affermarsi la responsabilità di Massimo Cellino e della società Cagliari Calcio SpA. L'accertamento della responsabilità dei deferiti comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 11 *bis* CGS (oggi art. 15 del CGS) ossia, oltre all'irrogazione di un'ammenda, la penalizzazione di almeno 3 punti in classifica per le Società; l'inibizione e

la squalifica non inferiore a mesi 6 per i calciatori e gli allenatori e non inferiore a un anno per tutte le altre persone fisiche.

Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere a Massimo Cellino la sanzione della inibizione di un anno e dell'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) ed alla Società Cagliari Calcio SpA la sanzione della penalizzazione di 3 punti in classifica da scontarsi nell'attuale stagione calcistica e dell'ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00) a titolo di responsabilità diretta.

### **(103) – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. MARCO BARANTANI (già tess. Pol. Lentigione ora FC Soragna) A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna – CU n. 21 del 21.11.2007)**

Il Procuratore federale, con provvedimento del 28.11.2007 n. 1413/723PF 06-07/SP/en, ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna a mezzo della quale quest'ultima respingeva il deferimento presentato dalla stessa Procura federale a carico del calciatore Marco Barantani per violazione dell'art. 1 del CGS, prosciogliendo da ogni addebito lo stesso calciatore, non sussistendo alcun obbligo in capo al calciatore di seguire l'iter del proprio tesseramento, atteso altresì che l'art. 39 delle NOIF pone tale obbligo esclusivamente sulle società e non su altri soggetti.

In particolare, nel predetto appello, il Procuratore federale rilevava che:

- a) il calciatore, nella stagione sportiva 2006/2007, era stato utilizzato dalla società Polisportiva Dil. Lentigione Calcio in n. 14 gare di Campionato Promozione – Girone A, sebbene fosse in posizione irregolare di tesseramento, in quanto svincolato a far data dal 01.07.2006;
- b) lo stesso calciatore, nella memoria difensiva depositata in primo grado, aveva sostenuto che era stata sua convinzione che, dopo aver sottoscritto il modulo di tesseramento, le procedure di completamento della medesima pratica di tesseramento dovessero essere svolte esclusivamente dalla società di appartenenza;
- c) la stessa società – sanzionata dalla Commissione Disciplinare Territoriale per i medesimi fatti con la penalizzazione di 14 punti in classifica e l'ammenda di € 300,00 – si era assunta espressamente la responsabilità del mancato inoltro all'Ufficio Tesseramento del modulo comunque sottoscritto dal calciatore.

Ciò posto, il Procuratore Federale si doleva del fatto che la Commissione Disciplinare non avesse valutato in maniera corretta la responsabilità disciplinare del calciatore deferito - il quale aveva partecipato a n. 14 gare di campionato – in quanto quest'ultimo, pur avendo firmato il modulo di trasferimento e pur non essendo obbligato a depositare personalmente il predetto modulo, non aveva ottemperato all'obbligo di verificare che il proprio tesseramento fosse stato effettivamente perfezionato prima di poter disputare le gare in questione.

Pertanto, lo stesso Procuratore federale, rilevata la violazione di tale obbligo posto a carico del calciatore, chiedeva la riforma dell'impugnata decisione della Commissione Disciplinare Territoriale e l'irrogazione della sanzione di mesi tre di squalifica al calciatore Marco Barantani – così come richiesta nel procedimento di primo grado – ovvero di quelle sanzioni ritenute di giustizia.

Il deferito Marco Barantani, nei termini assegnati, non ha fatto pervenire memoria difensiva.

Il deferito, comparso in udienza con l'assistenza del proprio difensore, ha contestato gli addebiti chiedendo il proscioglimento.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso in udienza chiedendo affermarsi la responsabilità del Sig. Marco Barantani in ordine ai fatti a lui contestati e la conseguente sanzione di mesi tre di squalifica.

\* \* \* \* \*

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che l'impugnata decisione sia esente da vizi e/o censure e che pertanto vada confermata, con conseguente rigetto dell'odierno appello.

E' incontrovertibile che il calciatore Barantani Marco – il quale ha ammesso di aver sottoscritto il modulo di tesseramento presente in atti - sia stato utilizzato dalla società Polisportiva Dil. Lentigione Calcio in n. 14 gare della stagione sportiva 2006/2007 pur essendo in posizione irregolare di tesseramento, in quanto svincolato.

La suddetta società, per tale comportamento, è stata sanzionata dalla Commissione Disciplinare Territoriale con la penalizzazione di 14 punti in classifica e l'ammenda di € 300,00 e si è peraltro assunta espressamente la responsabilità del mancato inoltro all'Ufficio Tesseramento del modulo comunque sottoscritto dal calciatore.

Ciò posto, occorre rilevare che l'art. 39 delle NOIF dispone testualmente al comma 1 che *"I calciatori sono tesserati per la FIGC su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite delle società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva..."* ed al comma 4 che *"l'utilizzo del calciatore prima della scadenza del termine o della data del visto di esecutività è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società..."*.

Orbene, dal chiaro dato testuale della predetta norma – la quale prevede espressamente sanzioni esclusivamente a carico delle società in caso di violazione degli obblighi che regolano la procedura di tesseramento e ciò ad ulteriore riprova dei soggetti destinatari di tale obbligo - e come peraltro ben ha rilevato la Commissione Disciplinare Territoriale, tutti gli obblighi relativi al tesseramento di un calciatore, una volta che quest'ultimo abbia già firmato il modulo di tesseramento, incombono sulla società che intende avvalersi della sua prestazione sportiva, ivi compreso l'obbligo di trasmissione del modulo firmato all'Ufficio Tesseramento.

Pertanto, e contrariamente a quanto dedotto dalla Procura Federale, non sussiste alcuna norma che ponga in capo al calciatore, una volta che quest'ultimo abbia sottoscritto il modulo di tesseramento, l'obbligo di seguire l'iter procedimentale del tesseramento e del relativo perfezionamento, atteso altresì che un calciatore non ha certamente alcun potere di sostituirsi alla società nell'adempimento di obblighi posti a carico ed eseguibili esclusivamente da quest'ultima.

Del resto, e come già rilevato dalla Commissione Disciplinare Territoriale, codesta Commissione si era già espressa in passato in tal senso: *"...incombendo tutti gli oneri conoscitivi al riguardo sulla società che intende procedere al tesseramento..."* (25.05.1995 app. G.S. Calcetto Valmontone).

A ciò si aggiunga che nella fattispecie *de qua* non emerge dagli atti alcun elemento che possa anche solo far presumere una condotta del deferito contraria alla buona fede ovvero concorrente al mancato invio del modulo di tesseramento, atteso altresì che il deferito non aveva alcun elemento che gli potesse permettere di nutrire dubbi sul perfezionamento della procedura di tesseramento, atteso altresì che aveva firmato regolarmente il modulo previsto dall'art. 39 delle NOIF.

Pertanto, nel caso di specie, non è configurabile alcuna responsabilità disciplinare in capo al deferito Marco Barantani.

In forza di quanto sopra, le motivazioni addotte dalla Procura Federale non sono meritevoli di accoglimento e l'appello va dunque rigettato.

P.Q.M.

la Commissione rigetta l'appello e conferma l'impugnata decisione della Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Emilia Romagna.

^^^^^^^^

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia, dall'avv. Arturo Perugini, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 29 febbraio 2008 e ha assunto la seguente decisione:

**(151) – APPELLO DELLA SOCIETA' POL. GAETA Srl AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO DA SCONTARE NEL CORRENTE CAMPIONATO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio – CU n. 84 del 3.1.2008)**

**(152) – APPELLO DEL SIG. COSMO BUCCARELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio – CU n. 84 del 3.1.2008)**

Con distinti atti del 4.2.2008, la Polisportiva Gaeta Srl ed il Sig. Cosmo Buccarello, già Presidente della stessa all'epoca dei fatti di che trattasi, hanno impugnato la decisione con la quale la Commissione Disciplinare Territoriale del Lazio, con CU n. 84 del 3.1.2008, riconoscendo la Società direttamente responsabile per i fatti ascritti al proprio Presidente, ha comminato alla prima la penalizzazione di 1 (un) punto in classifica e l'ammenda di € 5.000,00 ed al secondo l'inibizione per mesi 6 (sei).

Alla riunione del 29.02.2008, previa riunione dei procedimenti di cui in epigrafe su concorde istanza delle parti, i reclamanti hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi reclami e il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo la conferma della decisione impugnata.

Il procedimento trova origine nel deferimento proposto dalla Procura federale nei confronti degli odierni appellanti a causa della protesta, attuata da un delegato del Sig. Cosmo Buccarello alla gestione della Società, consistita nel non far partecipare le compagini femminili e giovanili della Polisportiva ad alcune gare dei rispettivi campionati, per cui le stesse erano già state sanzionate ai sensi dell'art. 53 NOIF.

Nei rispettivi atti di impugnazione, gli appellanti hanno lamentato, in via principale, la omessa pronuncia, da parte della Commissione di 1° grado, in ordine all'eccezione di improponibilità del deferimento per la violazione del divieto del "ne bis in idem", in via gradata hanno chiesto la revoca della penalizzazione e la riduzione dell'ammenda nei limiti richiesti dalla Procura Federale ovvero € 3.000,00.

Il reclamo del Sig. Cosmo Buccarello è infondato e va pertanto rigettato mentre quello della Società deve essere accolto.

Il motivo con il quale gli appellanti hanno denunciato il vizio di omessa pronuncia in ordine alla eccezione di improponibilità del deferimento per la violazione del "ne bis in idem" è fondato ma porta a conseguenze giuridiche diverse nel senso qui di seguito chiarito.

La Commissione Disciplinare Territoriale, effettivamente, ha omesso di pronunciarsi in merito alla eccezione sollevata della quale, però, si potrà avvalere unicamente la Società. Difatti, è evidente che la Polisportiva, sanzionata, ai sensi dell'art. 53 NOIF, tante volte quante sono state le rinunce alle gare indicate nel deferimento, è stata nuovamente giudicata, e soprattutto sanzionata, per gli stessi fatti, anche se a titolo diverso e, quindi, anche nell'ipotesi prevista dall'art. 4, co. 1, CGS.

Il Sig. Buccarello, pertanto, deve essere ritenuto l'unico responsabile della condotta antisportiva allo stesso contestata, ancorché posta in essere dal Sig. Magliozzi, in quanto, delegando la gestione della Società ad un terzo ed essendo a conoscenza della forma di protesta che lo stesso intendeva attuare, ha mostrato, colpevolmente, una passiva acquiescenza e, quindi, accettazione di tutte le conseguenze derivanti dal suo operato, da cui l'imputazione di che trattasi.

Pertanto, la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale andrà confermata sul punto, dovendo invece essere riformata relativamente alla responsabilità della Società per i motivi già illustrati.

P.Q.M.

Accoglie l'appello proposto dalla Polisportiva Gaeta Srl, confermando, nel resto, la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale.

Dispone l'incameramento della sola tassa versata dal Sig. Cosmo Buccarello.

ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia, dall'avv. Arturo Perugini, Componenti, prof. Cesare Imbriani e dott. Carlo Purificato, Componenti aggiunti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 29 febbraio 2008 e ha assunto la seguente decisione:

**(161) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO DI STANISLAO (Presidente SS Lanciano Srl) PER VIOLAZIONE ARTT. 1 COMMA 1 E 7 COMMA 1 CGS (OGGI ARTT. 1 COMMA 1 E 8 COMMA 1) IN RELAZIONE AL CU n. 6/A DEL 3.5.2007 NONCHE' DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 CGS ALFREDO DI PAOLO (amministratore unico e legale rappresentante SS Lanciano Srl) PER VIOLAZIONE ARTT. 1 COMMA 1 E 7 COMMA 1 CGS (OGGI ARTT. 1 COMMA 1 E 8 COMMA 1) IN RELAZIONE AL CU n. 6/A DEL 3.5.2007 NONCHE' DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 8 COMMA 5 CGS IN RELAZIONE ALL'ART. 85 PUNTO VI NOIF E DELLA SOCIETA' SS LANCIANO Srl PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI ART. 4 COMMA 1) (nota n. 2124/058pf07-08/SP/en del 15.1.2008)**

### **1) Il deferimento**

Con provvedimento del 15.1.2008, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione:

1) *Di Stanislao Paolo*, Presidente della SS Lanciano, per rispondere:

a) della violazione degli artt. 1, comma 1, e 7, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti, oggi trasfusi, rispettivamente, negli art. 1, comma 1, ed 8, comma 1, CGS in relazione al C.U. n. 6/A del 3 maggio 2007, allegato B, paragrafo IV;

b) della violazione di cui all'art. 1, comma 3, CGS, perchè, benché ritualmente convocato, non si è presentato al collaboratore della Procura federale per essere ascoltato in ordine al procedimento di cui sopra;

2) *Di Paolo Alfredo*, amministratore unico e legale rappresentante della S.S. Lanciano, per rispondere:

- a) della violazione degli artt. 1, comma 1, e 7, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti, oggi trasfusi, rispettivamente, negli art. 1, comma 1, e 8, comma 1, CGS, in relazione al C.U. n. 6/A del 3 maggio 2007, allegato B, paragrafo IV;
- b) della violazione dell'art. 8, comma 5, C.G.S., in relazione all'art. 85, punto VI, NOIF e al C.U. n. 6/A del 3 maggio 2007, allegato B, paragrafo IV;
- 3) la società *S.S. Lanciano s.r.l.*, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 2, comma 4, CGS, oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1, per le violazioni disciplinari ascrivibili al suo Presidente e al suo legale rappresentante.

## **2) Le memorie difensive**

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, gli incolpati hanno fatto pervenire memorie difensive, nelle quali si nega che le violazioni indicate dalla Procura federale siano state poste in essere. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento da ogni addebito o, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

## **3) Il dibattimento**

Alla riunione odierna, sono comparsi il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Di Stanislao Paolo: inibizione per un anno;
- per Di Paolo Alfredo: inibizione per un anno e sei mesi;
- per S.S. Lanciano: penalizzazione di punti 9 da scontarsi nel campionato 2007/08.

Sono comparsi altresì il rappresentante della Società e i difensori dei deferiti, i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si sono riportati alle conclusioni già formulate.

## **4) I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e valutate le argomentazioni addotte dalle parti, rileva che il deferimento è fondato per i seguenti motivi, formulati ai sensi dell'art. 34, comma 2, CGS.

Dalla relazione del Collaboratore della Procura Federale, nonché dalla documentazione in atti, risulta che alcuni giocatori della S.S. Lanciano hanno firmato la quietanza liberatoria degli emolumenti da percepire, nella stagione sportiva 2006/2007, senza aver ricevuto l'effettivo pagamento.

Più specificamente, risulta che:

- a) il calciatore Roberto Maurantonio non ha percepito gli emolumenti dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2007, nonché quelli dell'ulteriore periodo dal 1 luglio al 17 luglio 2007, mentre il calciatore Michele Lanzillotta non ha percepito gli emolumenti dei mesi di febbraio, marzo, aprile e luglio 2007, con la conseguenza che le quietanze liberatorie risultano palesemente non veritiere, in quanto i suddetti giocatori non hanno incassato le somme pattuite (tanto che il Maurantonio è stato costretto a rivolgersi al Collegio arbitrale della LNPS);
- b) l'allenatore di base e preparatore dei portieri Colucci Massimiliano non ha ricevuto il compenso per l'attività da febbraio a giugno 2007;
- c) il calciatore Sacilotto Luiz Gabriel non ha ricevuto il compenso per le mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2007 (tanto che è stato costretto a rivolgersi al Collegio arbitrale della LNPS);
- d) il calciatore Figueroa Luca Emanuele non ha ricevuto il compenso per le mensilità da febbraio ad ottobre 2007 (tanto che è stato costretto a rivolgersi al Collegio arbitrale della LNPS);
- 6) il calciatore Improta Umberto non ha ricevuto il compenso per le mensilità di maggio e giugno 2007 (tanto che è stato costretto a rivolgersi al Collegio arbitrale della LNPS).

Va rilevato, peraltro, che la Società non ha prodotto alcun documento attestante l'effettivo incasso delle somme da parte dei citati calciatori (anzi, alcuni bonifici bancari risultano non onorati), che l'azionista di maggioranza della Società Patrizia Bernardi, a fronte

dell'accertata mancata corresponsione degli emolumenti successiva alla liberatoria firmata il 30 aprile 2007 dai calciatori Ruiz Gabriel Filho Sacilotto e Roberto Maurantonio, non ha fornito alcuna spiegazione, che il Presidente della società Paolo Di Stanislao, benché ritualmente convocato, non si è presentato al collaboratore della Procura federale, né ha fornito alcuna giustificazione della sua assenza.

Tali comportamenti, dei quali sono responsabili il Presidente e il legale rappresentante della Società, costituiscono illecito disciplinare perché sono in contrasto con quanto sancito dal C.U. n. 6/A del 3 maggio 2007, allegato B, paragrafo IV, il quale, per le società professionistiche, ha previsto che il pagamento degli emolumenti fino al mese di aprile 2007 compreso avrebbe dovuto essere effettuato entro il 27 giugno 2007, mentre quello delle mensilità relative ai mesi di maggio e giugno 2007 avrebbe dovuto essere effettuato entro il 30 settembre 2007.

Le argomentazioni difensive degli incolpati non risultano fondate. A ben vedere, infatti, se è vero che sussistono agli atti le liberatorie firmate nonché gli ordini di bonifico, nessuna prova la difesa ha fornito sull'effettivo pagamento delle somme dovute.

Alla responsabilità del Presidente nonché dell'amministratore unico e legale rappresentante segue quella della Società, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 2, comma 4, CGS, oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1.

#### **5) La determinazione delle sanzioni**

Per quanto riguarda le sanzioni a carico della Società, ai sensi dell'allegato B al C.U. n. 6/A del 3 maggio 2007, la semplice inosservanza del termine del 27 giugno 2007 è sanzionata con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2007/2008, mentre la semplice inosservanza delle prescrizioni riguardanti gli emolumenti di maggio e giugno 2007 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 18 del CGS.

Per quanto riguarda le sanzioni a carico dei deferiti, invece, trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 8 del CGS.

Sanzioni eque, tenuto conto anche del comportamento dei deferiti e della necessità di graduare le sanzioni in relazione alla gravità della contestazione, nonché degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo. In particolare, si ritengono sufficientemente afflittive per le violazioni di cui al capo a) del deferimento le sanzioni della penalizzazione di punti uno da scontarsi nel campionato 2007/08 e dell'ammenda di € 3.000,00 e per le violazioni di cui al capo b) del deferimento la sanzione della penalizzazione di punti uno da scontarsi nel campionato 2007/08.

#### **6) Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere:

- a Di Stanislao Paolo la sanzione dell'inibizione sino al 30 giugno 2008;
- a Di Paolo Alfredo la sanzione dell'inibizione sino al 31 agosto 2008;
- alla SS Lanciano Srl la sanzione della penalizzazione di due punti da scontarsi nel Campionato 2007/2008 e dell'ammenda di € 3.000,00 (tremila/00).

Il Presidente della C.D.N.  
Prof. Claudio Franchini

“”

**Publicato in Roma il 29 febbraio 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete